

STUDIO LEGALE
AVV. GAETANO SANO
17. PIAZZA DEL TEATRO
96012 – AYOLA (SR)
TEL.FAX. 0931.834169
E.MAIL: TONYANO@LIBERO.IT

Tribunale civile di Messina

Atto di citazione

Il dott. Biagio Spadaro, nato in Monterosso Almo (RG) il 4.10.1944, residente in Santa Croce Camerina (RG), nella contrada sughero, tenimento Spadaro, s.n., rappresentato e difeso, per mandato professionale con procura stesi in calce al presente atto, dall'avv. Gaetano Sano, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale indicato in mandato, tel. e telefax n.0931.834169, e.mail tonysano@libero.it, chiede quanto segue, premettendo che:

- il giorno 7.11.2003, il dott. Spadaro, indagato nel procedimento penale contrassegnato con n.13404/2002 r.g.n.r. PA per diffamazione, quale persona sottoposta ad indagini preliminari, riceveva notificazione - dall'ufficio del g.i.p. presso il tribunale di Palermo - dell'avviso di richiesta di proroga delle indagini preliminari poste a suo carico;
- la richiesta di proroga delle indagini, formulata dal p.m. - d.ssa P. Caltabellotta - all'ufficio del g.i.p. in data 4 novembre 2003, unitamente all'avviso del g.i.p. - dott. Gioacchino Scaduto - , veniva pertanto notificato all'odierno attore;
- conseguentemente alla predetta notificazione, lo Spadaro - il 10.11.2003 - chiedeva all'ufficio del g.i.p. presso il tribunale di Palermo di poter

conoscere il contenuto degli atti d'indagine inseriti nel fascicolo del procedimento penale, del quale era venuto a conoscenza solo nella circostanza;

- la richiesta veniva respinta allo stato degli atti (vale a dire in dipendenza del segreto istruttorio opposto all'interessato). Comunque, avendo avuto ragione di ritenere che detto procedimento penale fosse stato imbastito su impulso del dott. Agostino Fera, procuratore della Repubblica in carica presso il tribunale penale e civile di Ragusa, lo Spadaro, contestualmente alla richiesta di accesso agli atti del fascicolo procedimentale in parola, faceva espressa denuncia per calunnia (art.368 c.p.) nei riguardi del dott. Fera (vedasi documento a firma dello Spadaro del 10.11.2003, in pari data depositato alla procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo);
- detto documento, definito <<nota>> dal p.m. – dott.ssa P. Caltabellotta -, obbligava lo stesso pubblico ministero ad esercitare azione penale per calunnia (art.368 c.p.) nei riguardi del dott. Fera (vedasi provvedimento del 21.4.2004 del p.m. Caltabellotta, vistato dal procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Palermo – dott. Roberto Scarpinato);
- successivamente, progredito lo stato delle indagini, pervenuti alla fase di chiusura delle indagini preliminari, lo Spadaro veniva ammesso a visionare gli atti d'indagine, così venendo a conoscenza del fatto che il dott. Fera lo accusava espressamente di aver concorso con Carlo Ruta nel reato di diffamazione;

- in particolare lo Spadaro veniva indicato dal Fera come il consapevole “suggeritore” di varie accuse infamanti la sua reputazione, inserite in un libello, scritto dal giornalista e scrittore Carlo Ruta ed edito a Palermo. Nel verbale di sommarie informazioni rese dal dott. Fera (quale persona offesa nel procedimento penale n.13404/2002, in data 13.3.2003) innanzi al dott. Pignatone, procuratore aggiunto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo – d.d.a. -, espressamente lo stesso dichiarava <<... ho chiesto di essere sentito per esprimere il mio convincimento che l’ispiratore della condotta di diffamazione ai miei danni sia Spadaro Biagio, ex direttore del Carcere di Ragusa...>>. A fondamento di tale convincimento, che – da quanto si apprende – spinge il Fera a farsi convocare dal p.m. per “manifestare” quella che – con ogni probabilità – era dapprima una sua intima convinzione, l’interessato poneva sinteticamente le seguenti argomentazioni: 1) il fatto che ...<<lo Spadaro fu da me imputato e rinviato a giudizio... per abuso di atti d’ufficio. Successivamente fu assolto anche in appello, e da allora...>> ecc. ecc.; in buona sostanza il Fera sostenne – nell’occasione – che da quel momento lo Spadaro avesse serbato nei suoi riguardi un comportamento plurimamente e permanentemente vendicativo. 2) ancora. <<Il mio convincimento sulla responsabilità dello Spadaro è basato anche sul fatto che nel libro si fa riferimento alle vicende cui ho accennato (pag.15) e sono riprodotte due lettere dell’Amministrazione Penitenziaria e del Ministero dell’Interno (pag.26 e 27). Inoltre...>> ecc.

ecc.; in buona sostanza il Fera sostenne, nell'occasione, che il Ruta avesse potuto pubblicare determinata documentazione solo in quanto lo Spadaro gliela avesse consegnata. A chiusura dell'invocata intervista investigativa, il Fera chiedeva espressamente che lo Spadaro venisse indagato per concorso (materiale e morale) con il Ruta. Ad ulteriore riprova della volontà di <<perseguire>> lo Spadaro (nell'evidente senso di chiedere l'attivazione del procedimento penale e la susseguente punizione di legge, previo l'accertamento del fatto – reato di concorso in diffamazione), il Fera, nell'atto di opposizione (del 16.2.2004) alla richiesta di archiviazione del 3.2.2004 del p.m. Caltabellotta, insisteva nell'affermare che: 1) l'originaria querela sporta nei riguardi del Ruta andava <<.. estesa a tutti i soggetti responsabili in qualche modo della gravissima diffamazione posta in essere col libro incriminato>>; 2) <<... la successiva presentazione di una più circostanziata denuncia a carico dello Spadaro ha semplicemente l'effetto e la valenza di ribadire l'originaria volontà querelatoria; 3) in un procedimento penale avventatamente aperto dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Ragusa (n.951/03 r.g.n.r. RG), e poi doverosamente trasmesso per competenza alla procura della Repubblica presso il tribunale di Messina, il Ruta – impropriamente sentito a sommarie informazioni testimoniali – avrebbe riferito (a detta del Fera) di aver ricevuto il materiale pubblicato (ed oggetto delle indagini preliminari poste a carico dello scrittore) dallo Spadaro (assunto che – per la verità – è stata obiettivamente smentito). E

così, a chiusura dell'atto di opposizione, il Fera asseriva che <<... proprio dalle dichiarazioni rese dal Ruta ... si apprezza come lo Spadaro abbia avuto l'interesse ad aizzare il Ruta stante il rancore personale che egli nutre verso il sottoscritto...>>. A detta del Fera, ciò costituirebbe <<...la prova indiscutibile del concorso dello Spadaro nel reato attribuito al Ruta...>>.

- all'esito del procedimento penale iscritto a carico del Fera per calunnia operata nei riguardi dello Spadaro, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo emetteva decreto di archiviazione;
- il decreto di archiviazione sinteticamente si fondava su di un'assunta denuncia – querela delle sorelle Puglisi, pervenuta alla conoscenza del Fera, e – a dire del g.i.p. – formalizzata nei riguardi dello Spadaro;
- l'archiviazione, formulata – come detto – unicamente sull'errato presupposto per il quale l'atto querelatorio ultimo citato riguardasse lo Spadaro (ciò che – per la verità – non riesce affatto ad evincersi, atteso che a chiare lettere, tanto dalle rassegnate conclusioni quanto dall'intero corpo documentale, le sorelle Puglisi avevano indirizzato specifica denuncia e querela solo a carico di Ruta Carlo), consente – ex lege e secondo la più recente giurisprudenza – l'accertamento della penale responsabilità in capo al denunciante quando la denuncia possa considerarsi calunniosa o se essa sia deliberatamente presentata a fini strumentali (ex multis, Corte di Cassazione, sentenze n.3536/2000, n.750/2002, n.15646/2003);

per tutto quanto sopra esposto, l'attore, ut supra individuato, rappresentato e difeso,

cita

Agostino Fera, nato in Bernalda (MT) il 13.6.1938, residente in Ragusa, via Ducezio n.11, a comparire innanzi al tribunale civile di Messina, giudice istruttore designando, nei locali di ordinarie udienze, siti in Messina, per la data del 30 aprile 2006, con l'espresso avvertimento che non costituendosi nei termini di legge incorrerà nelle decadenze di cui all'art.167 c.p.c. ed in particolare nella decadenza dalla facoltà di proporre domanda riconvenzionale ovvero dalla facoltà di essere autorizzato alla chiamata in causa di terzi e con l'ulteriore avvertimento che il processo sarà instaurato comunque ed in sua eventuale contumacia; e ciò per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia al giudice adito, rigettata ogni contraria eccezione e richiesta, accertata, per quanto esposto in premessa parte narrativa e per quant'altro potrà ancora dirsi, la responsabilità per il fatto di calunnia (art.368 c.p.) a danno di Biagio Spadaro ed a carico di Agostino Fera, ex artt.2043 e 2059 c.c., condannare il convenuto al risarcimento dei danni tutti occorsi a Biagio Spadaro, da liquidarsi nella misura che il giudice in concreto accerterà previo espletamento della fase istruttoria. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari". Salvis juribus.

Ragusa, Messina, 12 gennaio 2006

avv. Gaetano Sano

Mandato professionale con procura.-

Nomino, per rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, conferendogli ogni facoltà di legge, l'avv. Gaetano Sano, del foro di Siracusa, ed eleggo domicilio presso il suo studio professionale (studio avv. Vera Rizzo – avv. Gaetano Sano, in Messina, via Felice Bisazza n.14, is.252).-

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi del d.lgs. 196/2003 e di aver autorizzato il trattamento dei dati.-

Biagio dott. Spadaro



vera la firma

avv. Gaetano Sano

Relazione di notificazione.-

Su istanza dell'attore – dott. Biagio Spadaro – e del suo procuratore legale come in atti – avv. Gaetano Sano, io sottoscritto – addetto all'u.n.e.p. competente – ho notificato copia del retroesteso atto di citazione a:

dott. Agostino Fera, nato in Bernalda (MT) il 13.6.1938., residente in Ragusa, via Ducezio n.11, ivi facendone consegna, affinché ne abbia piena ed effettiva conoscenza,